

# Protezione per la cessione del quinto

Contratto collettivo di assicurazione temporanea caso morte  
abbinata all'erogazione di prestiti personali rimborsabili  
mediante cessione di quote di pensione  
Codice prodotto CQP622

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di adesione

deve essere consegnato all'Assicurato/debitore prima della sottoscrizione del modulo di adesione

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa**

## NOTA INFORMATIVA

---

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato/debitore deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Informazioni aggiornate al 1/12/2010

---

### SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

---

#### 1. Informazioni generali

Nationale Suisse Vita S.p.A. è una Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A. ed appartiene al Gruppo Nationale Suisse, iscritto al numero 013 dell'albo dei gruppi assicurativi.

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile 2, 20097 San Donato Milanese (Milano) - Italia. Recapito telefonico: 02 516031; sito internet: [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it); indirizzo di posta elettronica: [info@nationalesuisse.it](mailto:info@nationalesuisse.it)

La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 16 maggio 1988 (G.U. 22/6/1988 n.145) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazioni al n.1.00071.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati relativi al bilancio 2009)

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,8 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 4,8 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari a 1,76.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

---

### SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

---

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto è un'assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva a premio unico anticipato e capitale decrescente, proposta a coloro che hanno richiesto un prestito personale estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione, ai sensi del D.P.R. 5/1/1950 n.180 e successive modificazioni ed integrazioni.

La durata del contratto è pari alla durata del piano di rimborso del prestito definito nel contratto di finanziamento, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 120 mesi.

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:

##### **prestazione in caso di decesso**

La prestazione assicurativa consiste nel pagamento al Beneficiario designato di un capitale pari alle rate residue del finanziamento alla data del decesso, attualizzate al tasso di interesse annuo nominale applicato al contratto di finanziamento, al verificarsi nel corso della durata contrattuale del decesso dell'Assicurato/debitore.

Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rimanda alla lettura degli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione.

**AVVERTENZA: la garanzia non opera nei casi previsti dall'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione.**

**Si richiama l'attenzione dell'Assicurato/debitore sulla necessità di leggere attentamente le avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione di buona salute.**

#### 4. Premi

Il premio è determinato in relazione alla durata e all'ammontare della garanzia prestata, nonché all'età e al sesso dell'Assicurato/debitore.

## NOTA INFORMATIVA

---

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato all'atto della sottoscrizione da parte dell'Assicurato/debitore del modulo di adesione al contratto.

Il pagamento del premio avviene per il tramite del Contraente che ha erogato all'Assicurato/debitore il finanziamento, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Società.

**I costi complessivi gravanti sul premio unico posti a carico dell'Assicurato/debitore sono pari in media al 39,3% del premio versato (ovvero a 39,30 euro ogni 100 euro di premio), di cui il 55,9% (ovvero 22 euro ogni 100 euro di premio) sono in media corrisposti all'intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione.**

**AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'Assicurato/debitore, la Società restituisce all'Assicurato/debitore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L'Assicurato/debitore, in alternativa, ha facoltà di richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla lettura dell'articolo 7 delle Condizioni di assicurazione.

---

### SEZIONE C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

---

#### 5. Costi

I costi costituiscono gli importi trattenuti dalla Società per far fronte alle spese relative all'acquisizione e gestione del contratto.

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sull'Assicurato/debitore

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo	Modalità di prelievo
Diritto di emissione	60 euro	Dal premio unico versato
Caricamenti	35,5%	Dal premio unico versato al netto del diritto di emissione

##### 5.1.2 Costi per estinzione anticipata del finanziamento

Dall'importo dovuto all'Assicurato/debitore determinato in base all'articolo 7 delle Condizioni di assicurazione, vengono dedotte le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto pari a 60 euro e per il rimborso del premio pari a 50 euro.

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo si evidenzia la quota parte percepita in media dall'intermediario:

Tipologia di costo	Quota parte
Costo sul premio	55,9%
Spese per estinzione anticipata del finanziamento	0%

#### 6. Sconti

Il presente contratto non prevede l'applicazione di sconti di premio.

#### 7. Regime fiscale (in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa)

##### Imposta sui premi

Il premio del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

##### Detrazione fiscale dei premi

Il premio versato da diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Assicurato/debitore alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge.

##### Tassazione delle somme assicurate

Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

---

### SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

#### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza della copertura assicurativa si rimanda alla lettura dell'articolo 4 delle Condizioni di assicurazione.

### 9. Riscatto e riduzione

Il presente contratto non riconosce un valore di riduzione e di riscatto.

### 10. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Assicurato/debitore ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di revoca.

La facoltà di revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata da inviarsi alla Società al seguente indirizzo:

Nationale Suisse Vita S.p.A. - Divisione Gestione Portafoglio  
Via XXV Aprile 2 - 20097 San Donato Milanese

### 11. Diritto di recesso

L'Assicurato/debitore ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'Assicurato/debitore il premio versato al netto del diritto fisso di emissione pari a 60 euro.

La facoltà di recesso deve essere esercitata mediante lettera raccomandata da inviarsi alla Società al seguente indirizzo:

Nationale Suisse Vita S.p.A. - Divisione Gestione Portafoglio  
Via XXV Aprile 2 - 20097 San Donato Milanese

### 12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione e termini della prescrizione

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'articolo 11 delle Condizioni di assicurazione.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive decorsi due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Come previsto dalla Legge n.266 del 23/12/2005 e successive integrazioni o modificazioni, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### 13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

### 14. Lingua

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nationale Suisse Vita S.p.A. – Servizio Qualità  
Via XXV Aprile 2 - 20097 San Donato Milanese  
Fax 02514634 – servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.1331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato con la Società.

## NOTA INFORMATIVA

---

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP con le modalità sopra indicate o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### **16. Informazioni in corso di contratto**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto all'Assicurato/debitore qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, al contenuto della presente Nota informativa, alle condizioni contrattuali, anche per effetto di intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al contratto presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate per iscritto alla Società:

Nationale Suisse Vita S.p.A.

Via XXV Aprile 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51.46.34

e-mail: [richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it](mailto:richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it)

### **17. Comunicazioni dell'Assicurato/debitore alla Società**

Non essendo la professione esercitata dell'Assicurato/debitore rilevante ai fini della valutazione del rischio, l'Assicurato/debitore è esentato dalla comunicazione di cui all'articolo 1926 del codice civile.

### **18. Conflitto di interessi**


La Società non ravvisa situazioni di potenziale conflitto con gli interessi dell'Assicurato/debitore derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro se ne dovessero generare, la Società opererà in modo da non recare danno o pregiudizio all'Assicurato/debitore.



Nationale Suisse Vita S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Lodovico Radice**

Amministratore Delegato  
Nationale Suisse Vita S.p.A.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

Informazioni aggiornate al 1/12/2010

---

### PREMESSA

Premesso che:

- a) l' *Ente Convenzionato/Contraente* concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, *prestiti* personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione disciplinati dalla Legge n.180/1951 e successive modifiche e integrazioni;
- b) la *Società* presta la copertura assicurativa per il rischio di decesso dell' *Assicurato/debitore* avvenuto nel corso della durata contrattuale coincidente con il periodo di ammortamento del *prestito* personale,

*l'Ente Convenzionato/Contraente* e la *Società* hanno stipulato apposita convenzione/polizza collettiva temporanea caso morte a capitale decrescente e a *premio* unico anticipato, abbinata all'erogazione di *prestiti* personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione.

---

### OGGETTO DEL CONTRATTO

#### Art.1 - Oggetto dell'assicurazione e prestazione assicurata

La *Società* si impegna a pagare al *Beneficiario*, in caso di decesso dell' *Assicurato/debitore* nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato come definito al successivo articolo 2.

In caso di sopravvivenza dell' *Assicurato/debitore* alla data di scadenza dell'assicurazione il *premio* pagato resterà acquisito alla *Società*.

#### Art.2 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari alla somma delle rate di ammortamento del finanziamento aventi scadenza successiva alla morte dell' *Assicurato/debitore* e rimaste insolute, attualizzate sulla base del *Tasso Annuo Nominale* (T.A.N.) convenuto nel contratto di finanziamento.

#### Art.3 - Pagamento del premio

Il *premio* unico pagato in via anticipata relativo ad ogni singolo *Assicurato/debitore*, è determinato in relazione alla durata di del finanziamento, all'ammontare annuo delle rate di restituzione del finanziamento, all'età e al sesso dell' *Assicurato/debitore*. All'importo così ottenuto viene aggiunto un diritto fisso di emissione pari a 60 euro.

L'età dell' *Assicurato/debitore*, espressa in anni, è quella compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza dell'assicurazione siano trascorsi, dall'ultimo compleanno sei mesi ed un giorno in più, l'età computabile viene aumentata di un anno.

Il *premio* viene versato dal *Contraente* alla *Società* in via anticipata ed in un'unica soluzione, nell'ambito ed in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato dall' *Assicurato/debitore* con il *Contraente*.

---

### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

#### Art.4 - Decorrenza e durata dell'assicurazione relativa al singolo Assicurato/debitore

L'assicurazione relativa a ciascun singolo *Assicurato/debitore* decorre, a seguito della sottoscrizione dello stesso del modulo di adesione e del pagamento del *premio*, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *certificato di assicurazione* emesso dalla *Società*.

La durata dell'assicurazione relativa a ciascun singolo *Assicurato/debitore* coincide con quella stabilita dal piano di rimborso del prestito stabilito nel contratto di finanziamento stipulato dall' *Assicurato/debitore* con il *Contraente* e la data di scadenza dell'assicurazione coincide con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento.

#### Art.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni dell' *Assicurato/debitore* che sottoscrive nel modulo di adesione e che devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

L'inesatta indicazione dell'età dell'*Assicurato/debitore* comporta in ogni caso la rettifica, in base alla età reale, del capitale assicurato.

### Art.6 - Diritto di recesso dal contratto

L'*Assicurato/debitore* può recedere dall'assicurazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l'esercizio del diritto di recesso l'*Assicurato/debitore* deve inviare comunicazione scritta alla *Società* con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Società* provvede a rimborsare all'*Assicurato/debitore* il *premio* da questi eventualmente corrisposto, al netto del diritto di emissione pari a 60 euro.

---

## REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

---

### Art.7 - Estinzione anticipata del finanziamento

Nel caso in cui l'*Assicurato/debitore* abbia anticipatamente estinto il finanziamento, ha facoltà di:

- a) mantenere attiva la garanzia assicurativa per la durata originariamente stabilita e in questo caso sono considerati Beneficiari della prestazione gli eredi legittimi dell'*Assicurato/debitore*;
- b) richiedere alla *Società* il rimborso parziale del *premio* unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione anticipata del prestito e la sua data di scadenza originaria.

Dall'importo così determinato, la *Società* trattiene le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto pari a 60 euro e per il rimborso del *premio* pari a 50 euro.

### Art.8 - Riscatto e riduzione

L'assicurazione non ammette un valore di riscatto, né un capitale ridotto.

### Art.9 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà competente esclusivamente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'*Assicurato/debitore*.

---

## BENEFICIARIO E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

---

### Art.10 - Beneficiario

In caso di decesso dell'*Assicurato/debitore*, *Beneficiario* della prestazione è il *Contraente* o la persona giuridica da quest'ultimo espressamente designata.

### Art.11 - Documentazione e modalità di pagamento della prestazione

Verificatosi il decesso dell'*Assicurato/debitore*, per il pagamento dovuto dalla *Società* al *Beneficiario* deve essere preventivamente trasmessa alla stessa la seguente documentazione:

- a) certificato di morte dell'*Assicurato/debitore* in originale in carta libera rilasciato dallo Stato civile;
- b) copia completa del contratto di finanziamento comprensivo del piano di ammortamento;
- c) conteggio estintivo relativo all'ammontare del debito residuo rilevato al momento del decesso, risultante dal piano di ammortamento definito alla stipula del contratto di finanziamento, al netto degli interessi;
- d) modulo di adesione al contratto in originale;
- e) documentazione sanitaria dalla quale si evince la causa del decesso dell'*Assicurato/debitore* qualora l'evento sia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

La *Società*, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa, provvede entro 30 giorni dalla completa ricezione della suddetta documentazione, al pagamento dell'indennizzo al *Beneficiario*. Decorso tale termine sono dovuti a favore del *Beneficiario* gli interessi moratori legali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un periodo di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante bonifico bancario.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

### ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

---

#### **Art. 12 - Esclusioni**

E' escluso dall'assicurazione il decesso dell'*Assicurato/debitore* causato da:

- a) dolo dell'*Assicurato/debitore*;
- b) partecipazione attiva dell'*Assicurato/debitore* a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'*Assicurato/debitore* a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato;
- d) patologie pregresse o attuali a carico dell'apparato cardio-circolatorio (infarto del miocardio, angina pectoris, arteriosclerosi, ischemia cardiaca, disturbi alle valvole cardiache, insufficienza cardiaca, ictus, paralisi, attacco ischemico);
- e) neoplasie, tumori maligni o da qualsiasi altra condizione pre-tumorale;
- f) malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o malattie croniche dell'apparato muscolo scheletrico;
- g) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), se il decesso avviene entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

### LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

---

#### **Art. 13 - Imposte e tasse**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'*Assicurato/debitore*.

#### **Art. 14 - Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Informazioni aggiornate al 1/12/2010

Di seguito è riportato un glossario dei principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto denominato "Protezione per la cessione del quinto".

Inoltre, i termini sono evidenziati in carattere corsivo nelle Condizioni di assicurazione.

**Assicurato/debitore:** la persona fisica che ha aderito alla polizza collettiva temporanea caso morte a garanzia del prestito personale erogato dall'Ente Convenzionato/Contraente ed estinguibile mediante cessione di quote di pensione.

**Beneficiario:** la persona giuridica o fisica designata dall'Ente Convenzionato/Contraente alla quale la Società corrisponde l'indennizzo.

**Certificato di assicurazione (polizza):** il documento emesso dalla Società che attesta l'accettazione della proposta di assicurazione da parte della Società e quindi l'esistenza della copertura assicurativa.

**Contratto di prestito:** il contratto di finanziamento personale stipulato dall'Assicurato/debitore e dall'Ente Convenzionato/Contraente rimborsabile mediante cessione di quote di pensione disciplinato dalla Legge n.180/1950 e successive modifiche ed integrazioni.

**Ente Convenzionato/Contraente:** l'Istituto di Credito o la Società Finanziaria che ha erogato il prestito personale all'Assicurato/debitore, che ha stipulato con la Società la convenzione/polizza collettiva e che ha provveduto alla distribuzione del contratto.

**Fascicolo informativo:** il presente documento contenente la documentazione informativa precontrattuale da consegnare all'Assicurato/debitore.

**Indennizzo:** la somma, dovuta dalla Società in caso di sinistro, pari al valore attuale, calcolato sulla base del T.A.N. convenuto nel contratto di finanziamento, alla data del sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento aventi scadenza successiva alla data del sinistro e rimaste insolute.

**Legge "180":** il D.P.R. 5/1/1950 n.180, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Modulo di adesione:** il documento sottoscritto dall'Assicurato/debitore che rappresenta la formale richiesta alla Società di prestare la copertura assicurativa secondo i termini delle Condizioni di assicurazione.

**Premio:** l'importo dovuto alla Società quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto.

**Prestito:** il finanziamento disciplinato dal contratto di prestito.

**Sinistro:** l'evento, ovvero il decesso dell'Assicurato/debitore, il cui verificarsi dà diritto all'indennizzo dovuto.

**Società:** Nationale Suisse Vita S.p.A .

**Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) :** Il tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.



**Modulo di adesione alla convenzione/polizza collettiva n°00/00000 stipulata tra Nationale Suisse Vita S.p.A. e xxxxxxxxxx - Assicurazione temporanea in caso di morte**  
Informazioni aggiornate al 1/12/2010

### ASSICURATO/DEBITORE

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO RESIDENZA	C.A.P.	COMUNE	PROV.

### BENEFICIARIO

<input type="text"/>	<input type="text"/>
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA

### DATI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATA DECORRENZA	DURATA	MONTANTE LORDO FINANZIATO	MONTANTE NETTO FINANZIATO	DATA INIZIO AMM.TO	T.A.N. APPLICATO

### IMPORTO DEL PREMIO PAGATO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IMPORTO DEL PREMIO UNICO NETTO	DIRITTO DI EMISSIONE	COSTO A CARICO DELL'ASSICURATO/DEBITORE	IMPORTO PERCEPITO DALL'INTERMEDIARIO

Si informa l'Assicurato/debitore che il costo gravante sul premio unico posto a suo carico e pari a media al 39,3% del premio versato (ovvero a 39,30 euro ogni 100 euro di premio), di cui il 55,9% sono in media corrisposti all'intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione. Si informa altresì l'Assicurato/debitore che la Società in caso di estinzione anticipata del finanziamento e contestuale cessazione della copertura assicurativa trattiene dall'importo dovuto all'Assicurato/debitore le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto pari a 60 euro e per il rimborso del premio pari a 50 euro.

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/DEBITORE

#### AVVERTENZA:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato/debitore per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione della dichiarazione di buona salute, l'Assicurato/debitore deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in essa riportate;
- anche nei casi non previsti dalla Società, l'Assicurato/debitore può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

#### ADESIONE ALLA CONVENZIONE/POLIZZA COLLETTIVA

Il sottoscritto, con riferimento alla Convenzione/polizza collettiva sopra citata, dopo aver preso visione della normativa contenuta nel Fascicolo informativo, richiede di aderire alla Convenzione/polizza collettiva sopra identificata ed autorizza il Contraente a trattene in suo nome e per suo conto il premio relativo alla copertura assicurativa in sede di liquidazione del prestito personale e a procedere al suo versamento alla Società.

**In caso di mancata concessione del prestito personale, la presente richiesta rimarrà priva di ogni e qualsiasi efficacia.**

Luogo e data

Firma dell'Assicurato/debitore

#### CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo modello CL622 edizione 12/2010 composto dei seguenti documenti: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, fac simile del modulo di adesione alla Convenzione/polizza collettiva.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato/debitore

#### DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE

Al fine di poter usufruire della copertura assicurativa, il sottoscritto dichiara:

- di essere in un buono stato di salute;
- di non aver sofferto o di soffrire di malattie dell'apparato cardio-circolatorio (infarto del miocardio, angina pectoris, arteriosclerosi, ischemia cardiaca, disturbi alle valvole cardiache, insufficienza cardiaca, ictus, paralisi, attacco ischemico);
- di non avere avuto o di non avere neoplasie, tumori maligni o qualsiasi altra condizione pre tumorale;
- di non soffrire di malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscolo scheletrico;
- di non essere in attesa di ricovero e di non percepire o di non essere in attesa di percepire pensione o assegno di invalidità per malattia.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato/debitore

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa al trattamento assicurativo di dati personali, e ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato/debitore

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003)**

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (di seguito il "Codice"), Nationale Suisse Vita S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di " Titolare " del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

### **A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>(1)</sup>**

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano, dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>(2)</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o terzi per obblighi di legge<sup>(3)</sup>, e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>(4)</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" <sup>(5)</sup>. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### **B) Modalità d'uso dei dati personali**

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### **C) Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Nationale Suisse Vita S.p.A. - Servizio Clienti, Via XXV Aprile 2 - 20097 San Donato Milanese (MI) - fax 02/514634, tel. 02/516031, e-mail info@nationalesuisse.it

---

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi; soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici

(3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro.

(4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

(5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), ai sensi del D.Lgs. 209 del 7 Settembre 2005; UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Sede Legale e  
Direzione Generale in Italia  
Via XXV Aprile 2  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel 02.51.60.31 – Fax 02.51.46.34  
info@nationalesuisse.it  
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse Vita S.p.A.  
Società soggetta all'attività di direzione  
E coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A.  
Capitale sociale 11.000.000 euro i.v.  
R.E.A. di Milano n.1242210 – Albo Imprese n.1.00071  
Albo Gruppi Assicurativi n.013 – Partita IVA n.08710960157  
Imp.aut. all'esercizio assic. con D.M. 16-5-88 (G.U. 22-6-88 n.145)  
Compagnia con sistema di management certificato

l'arte di assicurare **nationale**  
**suisse**